

nessun potere può imporre la sua volontà ad un altro, e molto meno può imporla al potere giudiziario, che è indipendente. Non ho poi udito, nè potuto bene comprendere quali sieno le conclusioni della Commissione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione propone il rinvio al Ministero delle finanze per misure amministrative.

TOLA PASQUALE. Allora appoggio siffatte conclusioni, poichè, se ne persuade il Governo, il fatto è gravissimo e potrebbe produrre funestissime conseguenze, laddove il Governo non prendesse in tempo i provvedimenti opportuni, e non adottasse consigli temperati e prudenti per impedire che la intera provincia della Gallura sia turbata nel pacifico secolare possesso de' suoi beni.

SINEO. L'onorevole Tola ha voluto anch'egli attribuirmi un'opinione non mia. Ripeto che non ho detto che il Governo dovesse impedire l'azione dei tribunali, o cassare le sentenze. Bensì ho detto che i sentimenti di giustizia e di onestà che debbono signoreggiare nel cuore d'ogni individuo, debbono reggere egualmente le azioni del Governo, per modo che quando vede che non si possa ottenere giustizia se non col mezzo di un atto legislativo, lo proponga.

Io preferisco portare la questione su questo terreno, piuttostochè su quello in cui la portava l'onorevole Tola; io preferisco l'argomento dell'equità a certo altro che l'onorevole Tola non ha voluto qualificare, ma che ha indicato in modo abbastanza chiaro. Io credo che ciò che è giusto per un individuo, è giusto pei molti, e la giustizia si deve fare pei deboli come pei forti. Non dunque alla moltitudine che domanda, ma alla intrinseca giustizia della domanda stessa io ho riguardo. Io dico che la questione non muta per essere molti gli interessati; sia pure un solo, e misero, e impotente, la giustizia si deve fare eguale per tutti.

Questa caratterizza la forza di un Governo, cioè il fare egualmente giustizia al forte come al debole. Perciò, fatta astrazione da chi domanda giustizia, ho cercato di aggiungere una ragione a quelle esposte dall'onorevole relatore, il quale ha detto su ciò cose esattissime, ma che richiederebbero troppo amplî sviluppi. Bisognerebbe addentrarsi in una questione complicatissima. Si tratta di determinare questa specie di proprietà nella quale il Governo succederebbe ai feudatari, i quali volevano aver succeduto al Governo. Se la questione è decisa dalle leggi attuali nel senso che la giustizia intima richiede, provveda il Governo in loro conformità; se le leggi non lasciano al Governo la facoltà di fare giustizia, perchè, malgrado tutta la diligenza del legislatore, la legge umana non corrisponde sempre ai veri ed incancellabili principii del giusto e dell'onesto, domando che il Governo provveda legislativamente, come sembra essere intenzione del signor relatore.

FALQUI-PES. Appunto perchè ho avuto l'onore di far parte della Commissione chiamata dall'onorevole ministro delle finanze a dare delle nozioni onde provvedere sulle cusorgie e foreste della Gallura dopo gli eccitamenti in allora fatti presso la medesima, debbo aggiungere in proposito dell'attuale discussione che avendo ripetuti recentemente i medesimi presso il signor ministro, e presso la direzione del demanio sui richiami dei Galluresi, sono stato assicurato d'essersi già date le opportune disposizioni onde impedire che si facciano tante liti quanti sono i possessori di cusorgie, allorchè massime questi basano il loro diritto, non già su opere di fatto, ma bensì su legittimi titoli giustificati da testamenti, donazioni ed altri atti tra vivi, ma anche da sentenze presso i tribunali e magistrati, allorchè è nata que-

stione sulla pertinenza di alcune di esse tra privati, mai esservi stata opposizione.

Ciò tanto più si è riconosciuto conveniente in quanto che rispettando queste possidenze, l'erario si assicura dai possidenti l'imposta prediale, ed il demanio si libera dalle imposte provinciali e divisionali, in modo che vi guadagna invece di perdere, e si osserva il portato della legge 28 febbraio 1839 e circolare 11 dicembre 1851.

Così pure in ordine agli ademprivi si è promesso di dare esecuzione al decreto reale, e regolamento 10 aprile 1854, ciò che non dubito si eseguirà per assegnare ad ogni comune ciò di cui abbisogna.

Ecco quanto io posso dire in seguito al richiamo fattosi alla mia persona dall'onorevole relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

TOLA PASQUALE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOLA PASQUALE. L'onorevole Sineo diceva che la giustizia va fatta per tutti, sian pochi, sian molti, e che io invece la vorrei soltanto perchè sono molti che la invocano. Il cielo mi salvi dal profferire questa eresia sociale. Io ho detto, e ripeto, che laddove il Governo abbia il diritto, o voglia rivendicare una sua proprietà da un terzo possessore, l'ordine pubblico non è turbato, se ciò si eseguisce nelle vie giuridiche; ma che trattandosi di esercitare giuridicamente questo diritto di rivendicazione contro un'intera provincia, che si trova in pacifico secolare possesso, un tale atto potrebbe produrre perturbazioni gravissime. In questo senso soltanto ho detto e suggerito, che il Governo pensasse a un provvedimento conciliativo, non già che la giustizia si debba rendere ai molti e non ai pochi. Una idea cotanto strana non poteva capire, non solo in mente mia, ma in mente umana e ragionevole nessuna. Quindi respingo questa poco benevola interpretazione.

CAVOUR G., relatore. Le spiegazioni date dall'onorevole Falqui-Pes appoggiano le conclusioni della Commissione, le quali non contengono altro che il rimando di questa petizione al Ministero, appunto perchè si abbiano quei riguardi che sono consigliati dal lungo possesso. Ma la Commissione ha voluto tenersi estranea a tutte le questioni giuridiche; e mi pare che anche l'onorevole Falqui-Pes non abbia fatta istanza in questo senso. Dimodochè io credo che la Camera non avrà difficoltà ad accogliere il rinvio al Ministero, il quale naturalmente, dietro gli schiarimenti avuti in questa discussione, terrà conto delle circostanze speciali esposte dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

BURAGGI, relatore. Petizione 5375. Andreotti Domenico già marinaio nella flotta francese dal 1811 al 1814, rappresenta andare egli creditore verso quel Governo di lire 24 per paghe, più di un intero vestiario; e domanda il pagamento di tali suoi averi arretrati, invocando l'applicazione della legge 7 maggio 1850.

La vostra Commissione considerando che la legge or detta, la quale contempla unicamente i militari provvisti di pensione sotto il Governo francese, e li rimette al godimento di questa dal primo gennaio 1850 in appresso, non può essere applicata per crediti precedenti da titolo diverso dal sopra espresso, e meno ancora per arretrati, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera adotta.)